



Edizione di mercoledì 17 Febbraio 2021

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[SEO per lo Studio Professionale: ottimizzazione On-Page](#)

di Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro

CASI OPERATIVI

[Quali sanzioni per la mancata comunicazione DAC6?](#)

di EVOLUTION

IVA

[Regime Iva dei servizi di supporto in ambito doganale](#)

di Marco Bargagli

ENTI NON COMMERCIALI

[La natura fiscale delle Asd alla luce di un recente orientamento della Cassazione](#)

di Guido Martinelli

CONTENZIOSO

[La definizione della lite per sgravio legittima il rimborso delle sanzioni agevolate](#)

di Angelo Ginex

LAVORO E PREVIDENZA

[Le aliquote per l'anno 2021 alla Gestione Separata Inps](#)

di Luca Mambrin

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

SEO per lo Studio Professionale: ottimizzazione On-Page

di Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Il termine ottimizzazione Off-Page, o Off-Site, indica una serie di attività di ottimizzazione di un sito, che vengono svolte ‘fuori’ dal proprio sito web. Molto spesso si confonde l’ottimizzazione Off-Page con il Link Building, che è sicuramente l’attività di ottimizzazione principale, tra le attività Off-Page, ma non l’unica, come vedremo nel prosieguo di questo articolo.

Link Building

La traduzione letterale del termine Link Building è ‘Costruire Collegamenti’. I collegamenti di cui parliamo sono chiamati, in gergo tecnico, *backlinks*, ovvero collegamenti (link) che da un sito terzo portano al nostro sito.

I backlinks rappresentano il principale fattore di ranking, ovvero, sono presi in considerazione dai motori di ricerca per definire il posizionamento di una pagina nella SERP (*Search Engine Results Page* – Pagina dei Risultati dei Motori di Ricerca), in quanto tali collegamenti attestano la qualità dei contenuti della pagina alla quale ci si collega.

Tali collegamenti possono essere di 2 tipologie, ‘*follow*’ e ‘*no-follow*’. I link ‘*follow*’ costituiscono fattore di ranking diretto, ovvero incidono direttamente sul posizionamento in SERP (ciò che viene preso in considerazione è il numero e la qualità dei link *follow*); i ‘*no-follow*’ invece contribuiscono positivamente al posizionamento di una pagina web (per una serie di ragioni che analizzeremo approfonditamente in un prossimo articolo) ma non incidono direttamente sul posizionamento della stessa.

L’argomento è molto vasto e merita di essere approfondito in un altro articolo; in questa pagina ci limiteremo a dare una panoramica generale sull’argomento.

Ora che abbiamo chiaro cosa significa ‘collegamenti’, vediamo come costruirli. Costruire e

incentivare link esterni che puntano verso il nostro sito web, è la più importante tra le attività di SEO Off-site. Di seguito elenchiamo alcune delle attività che potrebbero essere espletate dal professionista al fine di ottenere nuovi *backlinks* per il sito del suo studio professionale.

1. Creare dei contenuti di qualità: il motto è sempre lo stesso, ‘*content is king*’. Realizzare e pubblicare online dei contenuti utili, originali e accessibili è il primo e principale modo per attirare dei *backlinks* spontanei e di qualità (oltre ad attirare visitatori ovviamente), ed è per questo che i blog interni ai siti aziendali hanno un’importanza fondamentale per il loro posizionamento.
2. Rispondere alle domande degli utenti: la rete è ricca di portali in cui gli utenti possono porre dei quesiti ai quali degli esperti daranno poi una risposta. Ogni professionista è esperto in un determinato settore, e quindi potrà navigare su siti come *Quora* e *Yahoo Answer*, fornire delle risposte esaustive a domande correlate al suo settore ed indicare delle pagine del proprio sito web, per dare ai lettori la possibilità di approfondire l’argomento sul proprio sito.
3. Fare guest blogging: scrivere articoli per altri blog attinenti il proprio settore di attività. In qualità di esperto potrai scrivere articoli per blog terzi, inerenti il tuo settore, utili per gli utenti di quel portale, ed inserendo un link al tuo sito web alla fine del post e all’interno del testo per approfondimenti

Continua su <https://digitalstudiopro.it/seo-per-lo-studio-professionale-ottimizzazione-off-page/>

CASI OPERATIVI

Quali sanzioni per la mancata comunicazione DAC6?

di **EVOLUTION**

DIGITAL Seminario di specializzazione

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

[Scopri di più >](#)

Un professionista non ha operato una segnalazione ai fini della DAC6. Quali sono le sanzioni applicabili? È ammesso il ravvedimento operoso?

Operazioni relative a meccanismi transnazionali aggressivi sono oggetto di comunicazione da parte degli intermediari, laddove per intermediari non si fa esclusivamente riferimento al mondo finanziario, ma altresì alla larga platea dei professionisti.

La risposta viene data sul presupposto che la comunicazione risulti effettivamente dovuta. Si ricorda, infatti, che non mancano alcune ipotesi di esonero.

Ad ogni buon conto, la norma che regola il profilo sanzionatorio è contenuta nell'articolo 12 D.Lgs. 100/2020.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Regime Iva dei servizi di supporto in ambito doganale

di Marco Bargagli



DIGITAL

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri di più >

Nel nostro ordinamento giuridico esistono **particolari disposizioni** che prevedono il regime di **non imponibilità Iva** dei **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali**, ex [articolo 9 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, il **trattamento fiscale in rassegna** riguarda, tra l'altro, i **trasporti**:

- di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione;
- di beni in importazione, sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile (ex [articolo 69](#) del decreto Iva);
- i servizi relativi alle operazioni doganali.

I richiamati **servizi sono enunciati**, in particolare, dall'[articolo 9, comma 1, numero 4, D.P.R. 633/1972](#) il quale elenca **le prestazioni** che, giuridicamente, hanno natura di **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali**, con contestuale applicazione del regime di **non imponibilità ai fini Iva**.

Anche la **prassi operativa** ha fornito nel tempo una **precisa definizione di operazioni non imponibili**, intendendosi per tali quelle che, pur **non essendo assoggettate ad Iva**, sono sottoposte a **tutti gli obblighi di natura formale**, quali **fatturazione, registrazione e dichiarazione**, consentendo la **detrarribilità dell'Iva** corrisposta sugli acquisti.

Trattasi di operazioni che, **ancorché effettuate nel territorio dello Stato**, sono considerate – in base a una “finzione giuridica” – **come se non lo fossero** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III – parte V – capitolo 6 “*Il riscontro analitico-normativo sull'osservanza della disciplina IVA*”, pag. 155 e ss.).

Anche l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale Piccole e medie imprese, con la [risposta ad istanza di interpello n. 110](#), pubblicata ieri, 16.02.2021, ha fornito importanti chiarimenti circa il **trattamento fiscale dei servizi relativi alle operazioni doganali non imponibili**, proprio ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, numero 4, D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, nel caso prospettato nell'istanza di interpello è emerso che la **società istante Alfa S.r.l.** svolge alcune **prestazioni di servizi** rese in **area portuale e non**, che risultano **accessorie alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto** (terrestre o marittimo) dei **beni in transito in un determinato porto**.

Nello specifico, le operazioni in rassegna sono relative:

- all'**attività di gestione documentale doganale, con assistenza agli organi di controllo** nelle procedure di servizio per l'attività di varco;
- alla **gestione informatica** per la verifica della **massa lorda dei contenitori in export**;
- alla **gestione conservativa**, nonché all'adeguamento e allo sviluppo della **piattaforma informatica portuale**.

Inoltre, nell'ambito **dell'attività di controllo doganale** effettuata presso un **Centro Unico di Servizi**, che agisce come "primo luogo designato" in Italia (ex **articolo 135, paragrafo 1, del Codice Doganale dell'Unione Europea** istituito dal **Regolamento UE 952/2013**), viene anche attuato un **tracciamento elettronico dei mezzi di trasporto** che operano il **trasferimento dei container** dal porto al retroporto, attraverso un apposito **dispositivo satellitare** installato su un **automezzo**.

Ciò posto, si rende necessario **inquadrate il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, delle prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner**, effettuate nell'ambito dell'**area portuale**, consistenti:

- nel **trasferimento del contenitore**;
- nella **movimentazione delle merci**;
- nel **posizionamento, apertura e chiusura del contenitore**;
- nel **prelievo del campione**.

Infine, se l'attività di controllo sopra descritta viene terminata **senza che sia stata riscontrata alcuna particolare criticità o problematica**, il **contenitore viene svincolato**, e l'operazione doganale viene conclusa **secondo la destinazione assegnata alla merce**.

Preso atto della **documentazione prodotta** e della **situazione fattuale prospettata**, l'Agenzia delle entrate ha voluto dapprima chiarire se le **prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner** sono **territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato**.

In tale contesto occorre valutare la fattispecie sulla **base di una duplice direttrice**:

- applicazione della disciplina prevista per le **prestazioni di servizi generiche**, in base alle disposizioni contenute **nell'[articolo 7-terP.R. 633/1972](#)** (**tassazione ai fini Iva nello Stato in cui è stabilito il committente soggetto passivo d'imposta** ovvero il prestatore, qualora il committente non abbia lo *status* di soggetto passivo);
- applicazione del **regime di non imponibilità** *ex [articolo 9 D.P.R. n. 633/1972](#)* che, come detto, annovera tra i **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva**, tra gli altri, anche i **servizi relativi alle operazioni doganali**.

Tutto ciò premesso, valutate le **dichiarazioni contenute nell'istanza e i correlati documenti allegati**, nella [risposta all'interpello n. 110](#) l'Agenzia delle entrate ha confermato che i **servizi di supporto e di assistenza sopra compiutamente illustrati** possono essere inquadrati tra i **servizi relativi alle operazioni doganali**, con contestuale **applicazione del regime di non imponibilità Iva** *ex [articolo 9 D.P.R. 633/1972](#)*.

ENTI NON COMMERCIALI

La natura fiscale delle Asd alla luce di un recente orientamento della Cassazione

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [sentenza n. 526 del 14.01.2021](#), emessa dalla quinta sezione della Corte di Cassazione civile in materia di enti ecclesiastici, ci consente di estendere il ragionamento dei Giudici di legittimità anche al mondo delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**.

La decisione affronta il tema della **“prevalenza” dell’attività commerciale** e il **concepto di contabilità separata** valevole anche per tutti gli altri enti non commerciali.

In particolare viene esaminato l'[articolo 149 Tuir](#), che contiene i **parametri** che producono, in capo ad un ente non commerciale, la **riclassificazione come ente commerciale**.

Il **collegamento tra l’oggetto della decisione** (ricorso a seguito di accertamento fiscale a carico di un ente ecclesiastico) e il **mondo dello sport** lo troviamo nel quarto comma della norma citata, che prevede che **le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale: “non si applicano per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche”** ([articolo 149, comma 4, Tuir](#)).

La stessa Agenzia delle entrate aveva affermato, con la [circolare 124/E/1998](#), che **“...Non è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal secondo comma dell’articolo 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l’ente abbia effettivamente svolto per l’intero periodo d’imposta prevalentemente attività commerciale”**. I **parametri** indicati nella norma **hanno quindi solo valore indiziario** ed è necessaria un’**indagine complessiva** sulla natura dell’ente.

Ma in questa indagine sulla natura dell’ente ai sensi dell’[articolo 149 Tuir](#) si erano escluse, **fino ad ora**, nella maggioranza dei casi, proprio gli enti ecclesiastici e **le sportive**, ritenendo che questi, in virtù della previsione del comma 4, **non potessero mai perdere la loro natura di**

ente non commerciale sulla base della qualificazione loro data dalla previsione dell'[articolo 73, comma 1, lett. c\), Tuir](#).

La sentenza in esame ritiene, invece, che il citato **comma 4** dell'[articolo 149 Tuir](#) non abbia inteso attribuire “*ope legis*” agli enti indicati la qualifica di “ente non commerciale” ma li ritiene tali soltanto fino a quando: “*il loro oggetto principale almeno sotto il profilo qualitativo continui ad essere costituito da un'attività non commerciale*”.

Secondo la Suprema Corte la **non applicabilità della norma** si avrebbe nel senso che **non sarebbe sufficiente svolgere attività commerciale prevalente**, per gli enti ecclesiastici e sportivi, **per un solo anno per perdere la qualifica di ente non commerciale** ma **sarebbe necessario lo svolgimento, per diversi anni, in prevalenza, di attività commerciale**.

Si riterrebbe, quindi, che gli enti ecclesiastici e le sportive siano per natura enti non commerciali stante le **finalità che devono perseguire per legge** ma che, nel caso in cui svolgano **le attività con modalità commerciali possano diventare enti commerciali** (con conseguente perdita delle relative agevolazioni fiscali).

A tal fine la Corte di Cassazione cita la **Commissione europea** che, nella propria decisione in materia di aiuti di Stato del 19.12.2012, al punto 158, espressamente riporta: “.. tanto gli enti ecclesiastici quanto **le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere la qualifica di ente non commerciale se svolgono attività prevalentemente economiche. Pertanto, anche gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere il beneficio del trattamento fiscale riservato agli enti non commerciali in genere...**”

Viene richiamato anche un altro precedente della Corte (**Corte di Cassazione, n. 1633 del 15.02.1995**) secondo il quale **la natura dell'attività effettivamente esercitata, l'elemento oggettivo**, prevale sul fine dichiarato, **elemento soggettivo**, anche “*se si tratti di un fine non di lucro dal momento che lo scopo di ripartire oppure no utili ai partecipanti all'iniziativa commerciale costituisce un momento successivo alla produzione degli stessi che non fa venire meno il carattere commerciale della attività e non rileva ai fini tributari essendo indifferente la definizione data agli utili eventualmente prodotti*”.

Ne deriva quindi che **la associazione sportiva che svolge attività “a mercato” vendendo servizi sportivi potrebbe trovarsi di fronte ad una riqualificazione in ente commerciale**.

Sul piano della determinazione del concetto di **contabilità separata** di cui all'[articolo 144, comma 2, Tuir](#) si conferma che questa si deve ritenere correttamente impostata anche nella tenuta di un **unico bilancio ma con separata determinazione dei fatti amministrativi collegati alla attività istituzione rispetto a quelli commerciali** (sul punto vedi anche la **risoluzione 86/E/2002**).

In conclusione la decisione ricorda che, **dopo l'entrata in vigore del codice del terzo settore**, alle categorie fiscali disciplinate dall'[articolo 73 Tuir](#) (società, enti commerciali e non) si sono

unite anche quelle degli enti del terzo settore commerciali e non.

Forse, ci si consenta di **concludere, l'obiettivo della semplificazione appare ancora lontano.**

CONTENZIOSO

La definizione della lite per sgravio legittima il rimborso delle sanzioni agevolate

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ATTI DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA: METODOLOGIE, TERMINI DI DECADENZA E DI SOSPENSIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Qualora sia intervenuta la **definizione della lite** in virtù dello **sgravio** della pretesa tributaria disposto dall'amministrazione finanziaria, sussiste in capo a tale ente **l'obbligo giuridico di rimborsare le sanzioni**, richieste nei termini per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, **anche se versate in via agevolata ex [articolo 17 D.Lgs. 472/1997](#)**. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con **ordinanza n. 3984, depositata ieri 16 febbraio 2021**.

La vicenda trae origine dalla notifica di un **avviso di liquidazione** dell'imposta sulle successioni con **contestuale irrogazione delle sanzioni** ad una associazione. Quest'ultima proponeva ricorso, ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 346/1990](#), che esenta dall'imposta sulle successioni le associazioni senza scopo di lucro, e **chiedeva contestualmente, nei termini per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex [articolo 17 D.Lgs. 472/1997](#)**.

La competente Commissione tributaria provinciale dichiarava **cessata la materia del contendere** con riferimento al diritto alle agevolazioni, riconosciuto dall'amministrazione finanziaria che, nelle more del giudizio, aveva provveduto allo **sgravio** a seguito della modifica di cui all'[articolo 8 L. 161/2014](#), e **accoglieva la domanda di rimborso delle sanzioni pagate dall'ente**.

L'Agenzia delle entrate impugnava la decisione di primo grado, lamentando **l'insussistenza del diritto al rimborso delle sanzioni versate**. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame evidenziando che, sulla base di quanto disposto dall'[articolo 19 D.Lgs. 472/1997](#), «*se in esito alla sentenza la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza*».

Per tale ragione, l'Agenzia delle entrate proponeva **ricorso in Cassazione**, censurando la

sentenza per violazione degli [articoli 3](#) e [17 D.Lgs. 472/1997](#) e dei principi espressi dalla Corte di giustizia UE sull'applicazione delle sanzioni (cfr., **CGUE sent. Equoland C-273/13 pubblicata il 17/07/2014**).

In particolare, essa deduceva che **i giudici di appello avessero ignorato** il disposto degli articoli sopra citati, che, se, da un lato, ammettono la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo delle sanzioni irrogate, dall'altro, invece, prevedono che, **se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato**.

L'Agenzia delle entrate rilevava altresì che, una volta aderito alla **definizione agevolata** delle **sanzioni, il rapporto controverso** sulle **sanzioni si esaurisce e diventa intangibile** rispetto alla posteriore abrogazione della norma impositiva o all'esito favorevole per il contribuente del giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ammesso che le **norme richiamate** dall'Agenzia delle entrate **escludono la ripetibilità delle sanzioni** quando il contribuente abbia aderito alla **definizione agevolata**.

Sul punto, è infatti noto il **consolidato orientamento** della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «*In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato* (cfr., Cass. n. 25577/2017; Cass. n. 18740/2015; Cass. n. 26740/2013)».

Tuttavia, nel caso di specie, così come evidenziato dalla Suprema Corte, la **definizione della lite** non è avvenuta in virtù della definizione agevolata prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 472/1997](#), ma **sulla base dello sgravio della pretesa tributaria** disposto dalla medesima amministrazione finanziaria, la quale aveva riconosciuto che la natura di associazione di diritto austriaco esonerava l'ente ricorrente dall'obbligo di versare l'imposta sulle successioni.

Conseguentemente, è stato sottolineato che: «*l'obbligo giuridico dell'ente finanziario di rimborsare le somme versate a titolo di sanzioni origina dall'annullamento della pretesa tributaria*».

Detto in altri termini, secondo il ragionamento della Corte di Cassazione, **la richiesta di rimborso delle sanzioni agevolate è legittimo in quanto la definizione della lite si fonda sull'intervenuto sgravio della pretesa impositiva**, circostanza che "supera" la precedente definizione ai sensi del citato [articolo 17](#).

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, i giudici di legittimità hanno **rigettato il ricorso** proposto dall'Agenzia delle entrate.

LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote per l'anno 2021 alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella recente [circolare 12/2021](#) l'Inps ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l'anno 2021 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Collaboratori e figure assimilate:

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26, ecc.) l'aliquota contributiva e di computo viene stabilita, per l'anno 2021, al **33%**;
- la **L. 81/2017** recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato"* ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La [circolare 12/2021](#) ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore, pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#), in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 791, L. 296/2006](#).

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2021 è stabilita al 24%.**

Professionisti:

- l'[articolo 1, comma 165](#) della **Legge di Stabilità 2017** (L. 232/2016) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;**
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale);
- l'[articolo 1, comma 398 della Legge di Stabilità 2021](#) ha disposto **un aumento dell'aliquota** pari allo **0,26%** per **l'anno 2021** e pari allo **0,51%** per **l'anno 2022** e **l'anno 2023**. Il contributo è a carico del lavoratore autonomo ed è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Iscro, **l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.**

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota per il 2021 è stabilita al 24%.**

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2021** sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquota 2021
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota 2021
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 34,23% quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 33,72% quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che, per l'anno 2021, è stato fissato**

ad euro 103.055, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 15.953.

La [circolare 12/2021](#) dell'Inps ricorda, infine, che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'**articolo 50 comma 1, lett. c-bis**, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2020** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l' anno d'imposta 2020.